

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI INUTILIZZABILITÀ DEI VEICOLI FUORI USO AI FINI DELLA ROTTAMAZIONE

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità di rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione da parte del Comune di Vidigulfo (di seguito denominata "attestazione").

L'attestazione è rilasciata nei casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 8-ter, del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209;
- dall'articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

L'attività disciplinata dal presente regolamento costituisce **procedimento amministrativo ad istanza di parte**, finalizzato al rilascio dell'attestazione.

ART. 2 – UFFICIO COMPETENTE

L'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso è rilasciata dal Comando di Polizia Locale del Comune.

Qualora necessario, il personale della Polizia Locale provvede ad accertare le condizioni del veicolo anche mediante sopralluogo.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

L'attestazione può essere rilasciata esclusivamente per veicoli che insistono sul territorio di Vidigulfo.

L'istanza può essere presentata dal proprietario del veicolo o da altro soggetto avente titolo .

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Il proprietario del veicolo o altro soggetto avente titolo presenta apposita istanza al Comune.

L'istanza, redatta in marca da bollo, deve essere indirizzata al Comando di Polizia Locale del Comune di Vidigulfo.

La domanda deve contenere:

- dati anagrafici del richiedente;
- dati identificativi del veicolo (targa, modello, numero di telaio se disponibile);
- dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il veicolo;
- copia del documento di identità del richiedente.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia della carta di circolazione, se disponibile o eventuale denuncia di smarrimento;
- b) documentazione fotografica del veicolo (tutti i lati);
- c) eventuale documentazione attestante il fermo amministrativo;
- d) attestazione tecnica rilasciata da officina autorizzata con timbro e firma.

L'attestazione dell'officina deve contenere:

- dati identificativi dell'officina;
- copia dell'iscrizione alla CCIAA;
- descrizione tecnica dello stato del veicolo;
- dichiarazione particolareggiata delle motivazioni per cui lo stesso si trovi in condizioni tecniche ed economiche tali da non consentirne il ripristino.

Il Comune può richiedere ulteriore documentazione qualora necessaria ai fini dell'istruttoria.

ART. 5 - ISTRUTTORIA E ACCERTAMENTO

L'ufficio competente verifica la completezza della domanda e procede all'istruttoria.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni di inutilizzabilità del veicolo, il personale della Polizia Locale può effettuare un sopralluogo presso il luogo in cui il veicolo è custodito.

Nel corso della verifica sono accertati in particolare:

- lo stato di conservazione del veicolo;
- l'eventuale assenza delle parti essenziali;
- le condizioni generali rilevabili.

Dell'accertamento verrà redatto apposito verbale di sopralluogo.

ART. 6 - RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE

Qualora siano accertate le condizioni di inutilizzabilità del veicolo, l'ufficio competente rilascia apposita attestazione.

L'attestazione deve contenere:

- a) i dati del richiedente;
- b) i dati identificativi del veicolo;
- c) il riferimento alla dichiarazione dell'officina;
- d) la data dell'eventuale sopralluogo o dell'accertamento effettuato dalla Polizia Locale;
- e) il riferimento alla normativa vigente.

L'attestazione è rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero da quando l'istruttoria è completa.

L'attestazione è utilizzabile ai fini della richiesta di cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Qualora il veicolo non sia dichiarato inutilizzabile, l'ufficio competente comunica al richiedente il mancato accoglimento dell'istanza.

ART. 7 - VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO

Nei casi di veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, l'attestazione è rilasciata nei limiti e per le finalità previste dalla normativa vigente.

L'attestazione è rilasciata esclusivamente ai fini della rottamazione del veicolo fuori uso.

ART. 8 – ONERI ISTRUTTORI

Per l'attivazione del procedimento è dovuto un importo determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

Tale importo:

- costituisce rimborso dei costi istruttori e amministrativi sostenuti dall'Ente;
- è dovuto indipendentemente dall'esito del procedimento;
- non ha natura tributaria.

ART. 9 - CONTROLLI E DICHIARAZIONI MENDACI

La Polizia Locale può effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

ART. 10 – CLAUSOLA DI TUTELA

Il Comune:

- non assume responsabilità sullo stato tecnico del veicolo;
- non certifica condizioni meccaniche o funzionali;
- non sostituisce perizie tecniche;
- si limita a una presa d'atto amministrativa.

L'attestazione:

- non vincola altri enti;
- non costituisce titolo tecnico;
- non sostituisce accertamenti di altri enti.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore si applicano le disposizioni in esso contenute per tutte le richieste di attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso.